

Alcune notizie storiche di Vion



Casa Micheli 1995

Vion scherzosamente è detto “la capitale”. Vi risiedevano i nobili de Melchioribus la cui dimora si scorge robusta sopra l’abitato di Segno (casa Micheli). Sulla sua piazza si riunivano i rappresentanti dei quattro colomelli per deliberare e regolare la montagna del Corno e Rodezza fino a quando non si è giunti a una separazione concordata. I quattro colomelli sono Taio, Tres, Torra con Vion e Segno, Dardine con Tuenetto e

Mollaro. La montagna interessata è rimasta tutta inclusa all’interno del comune catastale di Tres. Vion aveva stretti rapporti con la parrocchia di Torra. Aveva poi rapporti con Vervò per la riscossione di tributi vari. Rimase comune autonomo fino all’unione imposta con Tres voluta dal regime fascista. Dal 1950 è frazione del comune di Tres.

Le notizie anteriori al 1923 sono prese da *Archivi Principatus Tridentini Regesta*, e dagli archivi Thun in rete sul sito <http://www.trentinocultura.net/> e dal libro di Fortunato Turrini “La chiese di Tres e Vion”.

Diritto di decima dei conti Tono

1338 – Giovedì 10 dicembre 1338 nel castello Belvesino si espongono i feudi che possiedono i signori de Tono dall’episcopato trentino propriamente i castelli Belvesino, San Pietro e Castelletto.

Notaio: Berardo del sacro palazzo alla presenza dei testimoni Adamo fu Berardo, Pietro fu Endrico di Toss, Arpolino fu ser Marsilio di Novesino e Avanzo abitante in detto castello.

Qui il signor Simone del fu nobile Varimberto di Tono, essendo stati investiti lui e i nobili signori Simeone suo nipote, per sé e a nome dei fratelli Federico e Bertoldo di detto Simeone e Federico fu Concio già loro fratello e di Concio ed Ezio fratelli fu Endrico loro nipoti, di tutti i giusti feudi che dipendono dal venerabile padre signor Nicola vescovo trentino. Essi sono il castello Belvesino, castello di San Pietro, il dosso di Castelletto, il dosso di Denno, quindi **la decima** della villa di Vigo della pieve di Ton, della villa di Novesino, della villa di Tuenetto, **di quella di Vion** e di Mollaro, poi un mulino e un medio mulino nella valle di Vervò, e un mulino situato a Longol nella pieve di Ton. Poi Bertoldo del fu nobile milite Varimberto de Tono giurò fedeltà a signor Nicolò. Si ricordano anche un mulino della valle di Dardine, le decime in val di Sole e di Livo e di Cis, quindi un mulino al Pont della villa di Vigo e un mulino nella valle di Dardine e un altro mulino alla Roza di Taio e uno al pont da Ricenaseg (Rinassico?) e per finire un mulino presso Egna.

Da *Archivi Principatus Tridentini Regesta*, capsula 57, 61.

1344 – Il 18 ottobre 1344, in Castel Bragher, Federico detto "Maçuchus" del fu Giovanni **da Vion** s'impegna a pagare al "dominus" Federico del fu Belvesino Thun, abitante a Castel Bragher, un debito del valore di 22 lire di piccoli veronesi, contratto per l'acquisto di 13 orne e mezzo di vino bianco, quando lo vorrà il creditore. Come suo fideiussore si costituisce Odorico detto "Legallis", fratello dello stesso debitore.

*Provenienza: casella 05 "Thun" -
Classificazione: 1.1 - Segnatura: 77
(83)*



Chiesa di San Sigismondo - 1995

1511 – La comunità di Vion è tenuta a pagare un imposta per sette fuochi e mezzo. (da "Le chiese di Tres e Vion" di don Fortunato Turrini)

1537 – Risalgono a quest'anno le prime notizie della graziosa chiesetta dedicata a san Sigismondo.

Matrimonio di Anna da Vion con Nicolò da Tres

1563 – Lunedì 7 giugno 1563 a Vion sul somasso della casa di Eusebio sono presenti il venerabile prete Bartolomeo de Pellegrinis de Denno pievano di Torra, don Pietro fu ser Nicolò Vigilio di Dardine, don Giacomo del Tuoni, il signor Cristoforo Casilet, Gottardo fu Gaspare Zalamena, Nicolò fu Pietro Fozza, Antonio fu Bartolomeo Macano abitanti di Tres, Concio fu Giacomo Conci e Pietro Allegranzi fu Giovanni Andrea abitanti di Vervò.

Matrimonio di Anna fu Marino fu Michele di Vion con Stefano di Vittore fu Nicolò Lorenzoni da Tres: avuto il consenso dal notaio, secondo la legge romana, Stefano di Vittore sposò Anna fu Marino mettendo l'anello di argento dorato nel dito anulare della mano destra. Il fratello della sposa Eusebio versò 10 marche di denaro meranese e lo sposo e suo padre, come contro dote, versano 5 marche.

Notaio: Federico fu Giovanni de Albertis di Denno.

NB: Il consenso dei due contraenti è richiesto e dato al notaio, non al prete come sarà poi prescritto dal Concilio di Trento.

Carta di regola

1585 – Nel mese di febbraio del 1585 viene redatta in latino la prima carta di regola della comunità di Vion. Una copia si trova nel "Regolanarium" di Castel Bragher, a pagina 100 ed è composta da 26 capitoli non numerati. Il documento è rogato dal notaio spettabile signor Pangrazio Menapace di Pavillo.

1586 – Il 6 agosto 1586 a castel Thun Michele del fu Marino Micheli da Vion, nella pieve di Torra, in parte vende, in parte cede al "dominus" Giovanni Giacomo "Graiffenberger" da Terzolas, agente a nome del "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun consigliere arciduciale e di tutta la famiglia Thun, i propri diritti su di un censo di 3 staia di segale, costituito per 16 ragnesi da Antonio del fu Marco Marchi da Taio (come risulta dal documento rogato dal notaio sottoscrittore in data 13 novembre 1584) ed assicurato su un mulino sito sulla "Róza" di Taio. Con tale cessione, valutata 16 ragnesi, il detto Michele salda un debito contratto coi Thun per del vino consegnatogli, e riceve 9 ragnesi.
Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio (sottoscrive ma non estende l'atto)
Provenienza: casella 27 "Thun" - Classificazione: 1.1 - Segnatura: 847 (297)

1590 – La data del 1590 è incisa sulla porta a sera della chiesa.

1591 – Il 10 novembre 1591 nella villa di Segno della pieve di Sant'Eusebio si giunge a una transazione fra Segno e le altre comunità di Torra, Segno; Vion, Mollaro, Tuenetto e altre per la manutenzione della strada imperiale sia in inverno sia in estate e mantenere anche i ponticello per chi transita per trasportare la legna di vari boschi lì esistenti.
Notaio: Antonio Luca di Segno abitante a Denno.
Da Archivi Principatus Tridentini Regesta, capsula 3, 222.

1591 – Nella chiesa è posta una bella acquasantiera di pietra.

Il notaio di Vion Michele de Michelibus

1617 – Il 3 maggio 1617, a Vion nella stuba di Michele de Micheli, Giacomo del fu Matteo "de la Brida" da Priò costituisce un censo perpetuo affrancabile (come appare più dettagliatamente nel documento di affitto concesso ad Ambrogio Ambrosi da Priò), a favore del "dominus" Giovanni Arbogasto Thun per 24 ragnesi e a favore del "dominus" Francesco Zambonetti, notaio da Denno per 18 ragnesi, dando in obbligazione un appezzamento di terra aratoria sita nelle pertinenze di Priò nel luogo detto "a Biunda" e un appezzamento di terra aratoria, sita nelle medesime pertinenze, nel luogo detto "a Ram". Questo censo è assicurato su detti terreni, quindi, per un totale di 42 ragnesi di denari meranesi. La stima dei terreni era stata fatta da Giacomo de Caligaris, da Francesco Simonetti e da Giovanni Simonetti di Priò.
Notaio: Eusebio figlio di "ser" Michele de Micheli da Vion
Da archivi Thun di Castelfondo - segnatura antica: 63 - classificazione: 1.

La regola in italiano

1620 – Domenica 5 aprile 1620. La comunità sentiva la necessità di trascrivere la loro regola in italiano per una più diffusa comprensione. In questa data i vicini approvano la loro regola trascritta in lingua volgare con alcune adeguamenti e

aggiunta di nuovi capitoli. Sono presenti come testimoni Bartolomeo figlio di Giovanni de Pez di Rabbi, abitante a Tres, Giacomo fu Alessandro Tomasini di Tres ed Eusebio fu Nicola de Donatis di Banco servitore del sottoscritto signor Eusebio de Michaelibus. Con l'autorità e il consenso del regolano maggiore, illustrissimo Giorgio Sigismondo barone di Thun signore di castel Bragher, è convocata la regola nel modo solito e sono presenti sulla piazza Eusebio de Micheli regolano della comunità di Vion, Luca fu Antonio de Luchis a nome del padre, Caterina vedova di Tomaso de Luchis tutrice dei propri figli, Giacomo fu Salvatore, Gaspare fu Federico



Piazza di Vion dove si riuniva la regola

de Luchis e Michele de Michaeli, tutti di detta villa. Anche a nome degli assenti approvano i capitoli della seguente regola:

- 1) – Osservare le consuetudini per la gestione della regola.
- 2) – Ogni anno deve essere fatta la regola nell'ottava di san Giorgio. Il regolano minore la convocherà tre giorni prima per mezzo del saltaro. Sarà eletto seguendo la roda il regolano minore che giurerà nelle mani del regolano maggiore. Esso riceverà i conti del

regolano precedente e curerà che siano osservati i capitoli di regola e che il saltaro sorvegli diligentemente e siano puniti i negligenti.

3) – Il nuovo regolano minore con un secondo vicino di Vion, eletto congiuntamente, dovrà amministrare la giustizia sopra le cause e controversie che potranno esserci e applicherà le pene previste riguardanti acque, acquedotti, condotti, canali, vie, sentieri, edifici, fabbriche, nuove opere, latrine, secchiarie o sia acquarolli, stillacidi e tutte le altre cause di servitù, tanto di predii urbani quanto rustici, e ogni altra controversia che si vede a occhio e ricerchi visione oculare, e sopra tutte le cause o controversie per saltarie o regolinarie e altri uffici o fazioni di comune. Uno potrà appellarsi al regolano maggiore e, in terza istanza, al signor cardinale e principe di Trento con l'assunzione delle più gravi spese.

4) – Regole per applicare le pene ai contraffacenti: a) La denuncia sarà data al regolano da saltaro o da altro denunciante; b) il denunciato sia subito pignorato dal saltaro o si presenti col saltaro davanti al regolano per allegare la sua difesa; c) nel caso non faccia in questo modo pagherà una multa di tre lire per metà al regolano e l'altra metà alla comunità; d) a questo punto andrà il regolano col saltaro a esigere il pegno per le tre lire e per il danno e pena causati; e) Se si rifiuta pagherà cinque lire al regolano maggiore che provvederà a pignorare per la somma delle pene personalmente o tramite un luogotenente e avrà altre cinque lire per il pignoramento; f) se ancora rifiuta si passa all'intervento del Capitano delle Valli che provvederà a far rispettare la regola; se poi il denunciato paga il pegno richiesto a tre giorni per avere la restituzione del pegno o presentarsi al regolano per difendersi: nel caso venga assolto riavrà il suo pegno; se non aveva dato il pegno andando dal regolano

per presentare le sue difese, nel caso venga condannato, dovrà presentare immediatamente il pegno, altrimenti cadrà nel caso sopra descritto del pagamento di tre lire; se a questo punto si appella al regolano maggiore dovrà a presentare il pegno richiesto che sarà custodito dal regolano fino a sentenza conclusa; nel caso di sentenza sii assoluzione dovrà essere restituito il pegno, nel caso di condanna il pegno potrà essere venduto dando all'accusato la parte eccedente la somma di danni e multe accumulata. Tuttavia se l'accusato paga il dovuto entro tre giorni potrà avere restituito il suo pegno.

5) Si stabilisce che le regole del pignoramento debbano essere osservate e portate a termine per tutte le sentenze emesse in conformità alla regola di Vion.

6) Nel caso il saltaro sorprenda in flagrante il trasgressore dovrà richiedere il pegno senza denunciarlo a regolano e portare il pegno al regolano. Nel caso la persona rifiuti di dare pegno al saltaro dovrà andare subito col saltaro dal regolano per difendersi e si seguirà la procedura descritta nel capitolo quattro. Nello stesso modo del saltaro si comporteranno i vicini nei casi previsti in vari capitoli della regola.

7) I vicini sono tenuti a partecipare alla regola convocata col suono della campana. È prevista un pena di grossi sei per ogni persona e ogni volta: metà della pena andrà alla fabbrica della chiesa di San Sigismondo e metà alla comunità di Vion.

8) I non comparenti alla regola saranno pignorati dal saltaro per grossi sei: se il pegno viene rifiutato il regolano minore è obbligato a richiedere un pegno doppio; se ancora il denunciato si rifiuta sarà pignorato dal regolano maggiore o suo sostituto per cinque libbre di denaro. In questo caso la multa toccherà per intero al regolano maggiore.

9) Nella regola di San Giorgio, dopo l'elezione del regolano minore, si eleggono i saltari seguendo "la roda" come consuetudine che presteranno giuramento di custodire i boschi, i gazzi, le campagne, le vigne e i frutti delle stesse cominciando nell'ottava di san Giorgio fino a quella dell'anno seguente.

10) I saltari hanno il compito di evitare danni ai beni sottoposti alla loro custodia, sia dei terrieri, sia dei forestieri. Se i saltari entro una settimana non sapranno identificare il dannificatore sono tenuti a rifondere il danno a chi ha patito il danno secondo stima del regolano minore.

11) Si vieta la vendita della saltaria (incarico di saltaro) a forestieri sia che abbiano vigne nelle pertinenze di Vion o che non ne abbiano. Chi trasgredisce sarà punito di cinque lire ogni volta e la multa sarà divisa a metà fra la fabbrica della chiesa di Vion e la comunità stessa.

12) Si ordina e si stabilisce che nessuna persona, da san Giorgio a san Michele, possa condurre al pascolo pecore, capre e porci per la via denominata "Dozem" sotto pena di tre grossi per ogni bestia e ogni volta da applicarsi per metà all'accusatore e metà alla comunità di Vion. Per la via Crosara che conduce a Torra è possibile passare con detti animali ma badando che non pascolino. I buoi, vacche e asini, congiunti e disgiunti, possono essere condotti al pascolo per dette vie senza pena.

13) si stabilisce poi che nessuno possa pascolare capre e pecore per la via detta "la Strenta" sotto la pena predetta. Al tempo del lavoro in campagna i buoi potranno invece pascolare per queste vie.

- 14) I saltari avranno e dovranno avere per compenso ogni anno da ogni persona che possiede vigne nella saltara, al tempo della vendemmia, sei stari di brascato (uva pigiata o mosto), da terrieri e forestieri.
- 15) Nessuno potrà far pascolare nei possedimenti delle pertinenze di Vion dalla festa di san Giorgio a quella di san Michele: multa di dodici carantani ai terriere e 24 ai forestieri per ogni bestia di qualsiasi genere. Metà della multa spetta al saltaro e metà alla fabbrica della chiesa di Vion. Possono pascolare senza pena i buoi e le vacche aggiogate quando si lavorano i propri terreni.
- 16) I forestieri non possono pascolare sull'intero territorio di Vion sotto pena di 24 carantani per ogni bestia di qualsiasi genere. Il saltaro è tenuto a pignorare direttamente i trasgressori. Si fa eccezione per buoi o vacche aggiogati che lavorano i propri terreni.
- 17) Tutti i proprietari di terreni sono tenuti a recintare i terreni verso le strade per le quali si conducono gli animali, anche gli accessi (strupare i vaioni) sotto pena di sei carantani e della rifusione del danno a chi lo avrà subito.
- 18) Le persone che hanno diritto di passo sopra i terreni altrui con buoi e carri devo attenersi alle seguenti regole. Da gennaio al mese di aprile è concesso condurre grassa (letame) o terra, come pure dal tempo della mietitura alla Madonna di settembre con la limitazione, al tempo di inverno primavera, che il fondo non sia seminato a cereali "vernizzi – di semina autunnale". Per il passaggio per coltivare il campo può essere sempre usato il diritto di passo al di fuori da metà aprile alla mietitura. Nelle vigne si può sempre esercitare il diritto di passo. Per le persone che transitano su fondi altrui privi di diritto di passo sarà punito con una multa di sei grossi per ogni persona e ogni volta da pagare alla comunità di Vion e sarà tenuto a rifondere i danni causati.
- 19) Nessuno potrà iniziare la vendemmia prima del tempo stabilito in pubblica regola. Ogni persona, padrone o operaio, che sarà trovato a vendemmiare in anticipo sarà multato per ogni volta di cinque lire di denaro da applicare per un quarto alla chiesa di Vion e il resto alla comunità di Vion.
- 20) Le famiglie che allevano porci sono tenuti a tenerli in stalla o a non farli uscire di casa dalla festa della purificazione (2 febbraio) alla festa di san Luca (18 ottobre) e nel caso siano portati fuori che non vadano nel piazzale di Vion sotto pena di carantani sei per porco e ogni volta. Il saltaro è tenuto a pignorare subito i trasgressori.
- 21) Si stabilisce e si ordina che nessuna persona potrà togliere pali delle vigne, né "late e ficoni" di recinzione dei terreni: la multa è di tre carantani per palo e carantani sei per una "lata". Se poi qualcuno toglie recinzioni fatte con cespugli (spinazzi) sarà condannato con la multa di sei carantani per ogni accesso non più chiuso. Oltre a ciò i responsabili sono tenuti a ripagare il danno causato dalla loro azione per i legname asportato e dalle bestie che siano potute entrare. Il saltaro deve relazionare della persona colpevole e del danno e abbia metà della multa. L'altra metà andrà alla chiesa di Vion.
- 22) Si decide di ingazzare i boschi comuni denominati "dalla Valle" e "a la Teza". Di conseguenza nessuna persona terriera ardisca tagliare piante sotto la pena di lire

cinque per ogni piede di larice e lire tre per ogni piede di “pezzo” (abete rosso), di pino, rovere o olmo e di lire tre per ogni carro di “dasa” o foglie o rami, e di carantani sei per ogni fascio. La multa sarà ripartita per un terzo alla chiesa di Vion, un terzo al saltaro denunciante e l’altro terzo alla comunità. Inoltre il trasgressore dovrà pagare il danno causato ad arbitrio del regolano. Se sarà trovato un forestiero a “boschezzare” la condanna sarà del doppio con l’aggiunta del danno causato a stima del regolano. Alle stesse pene e rifusione del danno sono soggette le persone che asportano dai territori e boschi privati. La multa in questo caso sarà divisa fra la chiesa di Vion, il saltaro denunciante e il proprietario.

23) Nessuna persona, terriera o forestiera, ardisca tagliare e asportare gli arbusti che costituiscono le siepi e recinzioni dei terreni altrui sotto pena di sei carantani, metà alla chiesa di Vion e metà al saltaro, per ogni persona e ogni volta che non rispetti questa disposizione e a rifondere i danni conseguenti.

24) Nei terreni comuni ingazzati e nelle proprietà private non è permesso far “brocon” (erica per lettine), né fogliame, né terra umifera sotto pena di ventiquattro carantani per ogni carro per il trasgressore terriero, il doppio per i forestiero e pagare i danni causati con stima e arbitrio del regolano. Oltre al saltaro è data autorità a qualsiasi altra persona di denunciare gli abusi e sarà creduto con giuramento e avrà un terzo della penalità.

25) Inoltre non è permesso ad alcuna persona asportare dai boschi e dai gazzi predetti, o dalle proprietà private fascine di legna o fasci d’erba sotto pena di carantani sei per ogni persona e ogni volta che sarà data per intero al denunciante, sia il saltaro sia i vicini terrieri.

26) Non è permesso cogliere uva dalle vigne delle proprietà altrui sotto pena di tre carantani per ogni grappolo e risarcire il danno causato. La penale sarà data al saltaro che ha autorità di pignorare i trasgressori, o al terriere che, in assenza sul posto del saltaro, è autorizzato a pignorare e denunciare, oltre alla pene statutarie.

27) Ogni vicino della villa, ossia ogni fuoco o famiglia e tenuto ad assumersi i vari compiti o servizi per la comunità: regolaneria, saltaria, sindacaria, giuraria della chiesa e simili altri incarichi a ruota secondo l’antica osservanza. Se qualcuno si rifiuta subirà una penalità di cinque denari per ogni volta da essere applicata al regolano maggiore, e comunque dovrà accettare l’incarico che gli tocca sotto pena di tre denari ogni giorno che si rifiuterà di giurare e sostenere il suo ufficio da applicarsi per un terzo alla fabbrica della chiesa e due terzi alla comunità.

28) Poi è stabilito che un vicino per ogni fuoco o famiglia sia tenuto ad accomodare le fontane e altri lavori utili e necessari alla comunità come sarà richiesto di tempo in tempo dal regolano. I vicini saranno avvisati dal saltaro e dal suono della campana e se non partecipano subiranno una penalità di dodici denari da dividere come sopra.

29) Nessuno potrà recarsi alla regola con armi offensive, né esprimersi con parole ingiuriose con l’animo di provocare e alimentare risse sotto pena di cinque lire di denaro da applicare al regolano maggiore. Solo i saltari possono partecipare alla regola con le loro roncole.

30) Nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi, in particolare la festa di San Sigismondo del due maggio, patrono de Vion, non è permesso ad alcuno lavorare o

far lavorare nella ville e nelle sue pertinenze praticando opere servili sotto pena di cinque denari per ogni persona e volta. La pena sarà applicata per metà alla fabbrica della chiesa e l'altra metà a regolani e saltari di Vion.

31) I saltari dell'uva ogni anno prima del giorno della Madonna Assunta del 15 agosto devono piantare e costruirsi le loro tezze ossia "tuguri" (ripari) sotto pena di dodici carantani per ogni persona e ogni giorno che passerà dopo il 15 agosto da applicarsi alla comunità di Vion. Detti saltari devono prestare giuramento tre giorni prima di tale data.

32) I saltari di giorno devono stare nelle proprio regole o saltare e custodire diligentemente i beni a loro affidati affinché non subiscano danni. Nel caso abbandonino dalle loro regole siano condannati a una pena di dodici carantani per ognuno e ogni volta. La pena sarà divisa a metà fra la chiesa di Vion e la comunità.

33) I vicini che hanno comune nella comunità di Vion devono presentare un rendatore buono (competente) fra gli abitanti di Vion per svolgere le pratiche e le azioni reali e personali ordinarie e straordinarie sotto pena di quattro lire per ogni persona e ogni anno che non fosse eletto da essere applicata alla detta comunità e della privazione di qualunque beneficio e utilità della comunità e dei beni comuni.

34) Si stabilisce che ogni persona che ha proprietà nelle pertinenze di Vion, terrieri e forestieri, quando viene richiesta di terminare o porre confini da qualcuno dei confinanti, deve essere disponibile e concorrere a fissare i termini di pietra tra i loro confini. Nel caso non trovino un accordo dovranno eleggere un uomo della comunità di cui si fidano. Se poi non si accordano nell'eleggere detti uomini, il regolano minore chiamerà un altro uomo idoneo e non sospetto che farà giuramento e provvederà a porre i termini andando col regolano e con le parti sul luogo in discussione e nessuno dovrà impedire questa operazione con fatti o con parole. Chi contravviene a queste disposizioni avrà una pena di dodici carantani per ogni persona e ogni volta da applicarla alla comunità di Vion.

35) I proprietari nel coltivare i campi e i prati non devono passare oltre ai propri confini sotto pena di dodici carantani per ogni termine che sarà oltrepassato e ogni volta da applicarsi alla comunità e di risarcire il danno a chi lo avrà subito, oltre le pene statutarie.

36) Si stabilisce poi che il regolano minore di Vion, su richiesta di qualsiasi persona, terriera o forestiera, che ritenga avere avuto danni, dovrà andare a verificare e stimare detti danni. I richiedenti dovranno versargli tre carantani prima di ogni stima. Tale anticipo sarà rimborsato da colui che sarà riconosciuto colpevole del danno. Se poi il regolano si rende conto che il danno è di poco conto il richiedente sarà condannato a sei carantani per ogni volta da applicarsi al regolano stesso e ciò per prevenire abuso di questa regola che fa andare il regolano più volte in proprietà, talvolta, lontane.

37) Nessuna persona terriera o forestiera non possa fare solchi e condotti d'acqua nelle pertinenze di Vion per condurre le acque piovane o altre in modo da causare danni ad altri sotto pena di tre lire da essere applicata per metà alla chiesa e alla comunità con la rifusione del danno causato e del ripristino del terreno: Si precisa

che sono esclusi da queste disposizioni i condotti e i solchi d'acqua che sono presenti sul territorio dal tempo antico e che sono soliti essere fatti in momenti particolari.

38) Ogni persona è tenuta a tenere recintato il proprio terreno nelle parti che confinano con il comune e le vie. In caso contrario, se gli sarà causato danno da bestiami, né il custode, né il proprietario sarà tenuto a pagare gli eventuali danni e neppure le pene statutarie. In più dovrà pagare i danni colui che non ha mantenuto la recinzione, se si verificano danni in altri terreni e non si trova il dannificatore.

39) Se qualcuno di Vion tiene bestiame forestiero per mandarlo al pascolo dovrà versare alla comunità carantani tredici per ogni capo di bestiame minuto.

40) Siccome a Vion i fuochi (famiglie) sono pochi il pastore costa assai (il pastore è pagato dai proprietari di bestiame che a ruota gli danno il vitto e lo aiutano nella vogara): per evitare che sia troppo caro per ogni famiglia è stabilito che anche le famiglie senza animali dovranno a ruota alla vogara e dar da mangiare al pastore. Ciò è fatto anche per incentivare le famiglie ad allevare bestiame.

41) Viene stabilito e ordinato che al tempo della raccolta dell'uva, quindici giorni prima della vendemmia e fino al termine della stessa, di notte sa un'Ave Maria all'altra, nessuno ardisca andare nelle vigne proprie o di altri eccetto il saltaro o per la condotta del raccolto a casa sotto la pena di tre lire di denaro per ogni persona e ogni volta, da essere applicata per metà al saltaro e l'altra metà alla fabbrica della chiesa di San Sigismondo.

42) Tutte le persone di Vion sono tenute a depositare le paglie e strami e bruciare sterpi o altro in luogo non sospetto o pericoloso per possibili incendi. Stabilirà il regolano quali siano i posti rischiosi e potrà comandare la rimozione : Chi non obbedisce sarà condannato di lire cinque ogni volta, cada un luogo e persona. Mo poi dovrà adeguarsi in ogni modo; la pena sarà applicata al regolano per un terzo e il resto alla comunità.

43) Si è stabilito che ogni persona, per ogni capo di bestiame grosso o minuto che viene affidato al pastore, debba andare col bestiame grosso un giorno a ruota e così anche pagare il pastore. I vicini sono tenuti ad andare dopo il giorno di San Giorgio.

44) Il regolano è tenuto a dare conveniente alloggio al pastore e panni per dormire e per questo impegno avrà un fiorino.

45) I forestieri che avranno o possiederanno beni nelle pertinenze di Vion sono tenuti a dare una quarta di segala al saltaro perché ha custodito i loro beni.

46) Si ordina poi che le persone non possono e non devono tirare sassi contro gli alberi fruttiferi sotto pena di carantani tre per persona e per ogni volta, pena da applicarsi al saltaro che avrà l'autorità di prendere immediatamente il pegno.

47) Nessuna persona potrà prendere rave in terreni altrui sotto pena di un carantano per rapa da essere applicata al saltaro come sopra.

48) Le pene per fatti di violenza e di forza saranno stabilite e imposte dal regolano maggiore e siano a lui riservate.

49) Il regolano maggiore ha concessione di aggiungere o togliere capitoli a questa regola senza pregiudizio degli abitanti di Vion con l'approvazione dell'illustrissimo e reverendissimo signor Cardinale e principe Vescovo di Trento.

50) I predetti uomini hanno statuito e ordinato e assicurato che con la presente loro carta di regola e ordini regolari non intendono in modo alcuno far cosa che sia contro la forma e tenore dei decreti precedenti d'ordine emanati sopra simile materia di monsignor illustrissimo e reverendissimo Ludovico Madruzzo di felice ricordo, cardinale di santa Chiesa, vescovo e principe di Trento, signore nostro graziosissimo, o sia per il chiarissimo signor Francesco Betta, di sua signoria illustrissima e reverendissima in ciò commissario, ma che in tutto l'anzidetta regola e ordini regolari s'intendano essere fatti conforme il tenore dei detti decreti; e se in cosa alcuna fosse discordante, il che non credono, protestano che in tutto si debba restringere e sia ristretta conforme ai detti capitoli ossia decreti, e che nei luoghi opportuni si ritenga aggiunto quelle parole che dicono essi capitoli; nel caso alcuna fosse notata contro il tenore de quelli, che in tutto e per tutto s'intenda annullata e cancellata dalla presente regola e ordini regolari e in questo modo resti conforme al tenore de detti decreti e capitoli. Precisamente:

51) Primo che tutti i capitoli che sono inserti nel volume degli statuti criminali e che si mettono anche nelle carte delle regole siano aggiunti: "Oltre le pene statutarie, senza derogare da quelle dell'ufficio ordinario", come in quelli delle mentite, parole ingiuriose, di non portar armi, strappare i cippi di confine delle proprietà, danni in terreni altrui, di frodi o imbrogli di persone che hanno incarichi nella comunità, tagliar arbori fruttiferi e simili, per i quali sia prevista dagli statuti maggiore pena di quello che si comprende nelle carte delle regole.

52. Che le pene delle carte delle regole applicate alle comunità non possano eccedere l'importo di lire cinque.

53. Che il tutte le carte delle regole che hanno inserito il capitolo di non portar tali carte all'ufficio ordinario siano da intendere e specificare in questo modo: cioè che delle cause comprese nelle carte delle regole, da esser decise dai regolani e dalla regola, tali cause non possano esser portate né introdotte all'ufficio ordinario se prima non saranno conosciute dalla regola e dal regolano, affinché non sia fatto pregiudizio alle ragioni della regola e ci sia confusione fra gli uffici; ma poi, fatta la presa d'atto della regola ordinaria e del regolano maggiore dove questo sia presente, l'appellazione e il gravame vada e sia di competenza del monsignor illustrissimo e reverendissimo e non di altri né di altre comunità.

54. Che nelle carte di regola ove sono capitoli delle misure, pesature del pane e generi alimentari s'aggiunga: "Non perciò derogando all'autorità dei superiori e all'ufficio del sottocapitano, che occorrendo non possano anche loro far la ricerca dei contraffacenti".

55. Che tutte le carte di regola, ove si riserva autorità di aggiungere e sminuire, si dichiarino, dove sono presenti regolani maggiori: "Con partecipazione e intervento suo, né altrimenti si debba fare"; e sempre nelle stesse carte: "Accedente l'autorità e conferma della superiorità e di monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo di Trento signore nostro, le ragioni e autorità del quale siano sempre salve e riservate". Il notaio di autorità cesarea e giudice ordinario Tomaso figlio del fu nobile signore Michele Tavonati di Tavon, scrive redige e pubblica questa carta di regola attestandone la validità con la sua sottoscrizione. Lode a Dio Uni e Trino.

(Questa carta di regola del 1620 è conservata presso il Ferdinandeum Museum di Innsbruck, fondo Dipauli, n. 1069-11.)

Il pubblico imperiale notaio Chini Egidio Antonio ne fa in seguito (dopo il 1660): una copia autentica. Laus Deo semper, amen.

1678 – L'intagliatore Simone Rasmus di Cavareno, nativo di Ossana, completa un pregevole altare ligneo nella chiesa di Vion.

1680 – Il dieci febbraio 1680, a Vion Nacinus Micheli da Vion vende al conte Giovanni Vigilio Thun un appezzamento di terreno.

Regesti Thun Decin, Segnatura 351, Classificazione: 1.1

1680 – Il dieci febbraio 10, a Vion Pietro Gentili da Sanzeno, agente a nome del conte Giovanni Vigilio Thun, cede ad Antonio *de Luchis* un terreno prativo nel paese di Vion.

Regesti Thun Decin, Segnatura III 816

1694 – Il 14 aprile 1694, dal castello del Buonconsiglio, il principe vescovo di Trento Giuseppe Vittorio de Albertis conferma la regola. Il documento è sottoscritto dal cancelliere Francesco Antonio de Albertis e da Giovanni Pietro Benvenuti segretario.

1697 – La comunità aggiunge la sacrestia alla chiesa di san Sigismondo con una spesa di 105 ragnesi.

1700 – Il 30 giugno 1700 il principe vescovo Giovanni Michele Spaur conferma la regola della comunità di Vion.

1710 – Vittorio Emmer di Dermulo decora e mette lamine d'oro all'altare intagliato da Rasmus. La posa di un nuovo pavimento viene a costare 166 ragnesi.

1739 – Il 30 gennaio 1739 il principe vescovo Domenico Antonio Thun conferma la regola di Vion.

1741 – Il 24 maggio 1741 dal palazzo di giustizia di Cles.

La comunità di Vion aveva approvato l'aggiunta di un capitolo che specifica meglio il contenuto del capitolo tre della regola vigente: riguarda le appellazioni alle sentenze del regolano minore in cui si diceva che nel secondo grado era si doveva appellarsi al regolano maggiore e quindi a sua altezza reverendissima clementissimo principe e vescovo. I vicini di Vion fanno presente che da tempi immemorabili, dopo il ricorso al regolano maggiore ci si appellava al illustrissimo signor capitano delle valli ed indi a sua altezza reverendissima e affermano che ciò era espresso nell'originale antico della carta di regola dalla quale fu desunta la copia del notaio Egidio Chini: forse per errore o per la casta dell'originale sgualcita potrebbe aver omesso questo

punto particolare. Pertanto i Vicini hanno stabilito e ordinato che venga osservato il capitolo terzo con la precisazione e aggiunta che qualunque vicino, gravato da qualche decreto o sentenza fatta dall'illustrissimo signor regolano maggiore, possa ricorrere all'appellazione dell'illustrissimo signor capitano delle valli, e solo in seguito a sua altezza reverendissima monsignor vescovo e principe di Trento signore clementissimo.

Sottoscrive l'atto Carlo Antonio Marinelli di Casez, pubblico notaio di autorità imperiale e cancelliere criminale delle pievi di Taio, Torra e di Vigo, Ad laudem Dei semper, amen.

L'assessore Carlo Torresani attesta che le scritture del nobile signor Carlo Antonio Marinelli sono degne di piena fiducia e pertanto le approva con l'affissione del sigillo e la sottoscrizione.

Il notaio Francesco Floriano Busetti da Rallo notaio e presente e testimonia.

- 1742** – Iniziano i lavori di costruzione del campanile. Nel 1753 la costruzione completata con la sua cuspide a piramide.
- 1766** – Nella pieve di Torra i sacerdoti, curati, premissari durante l'inverno insegnano ai ragazzi a leggere e scrivere. (da atti visitali citati nel libro di don Fortunato Turrini "Le chiese di Tres e Vion" a pagina 128)
- 1772** – Il 29 gennaio 1772 la fabbrica della chiesa di san Sigismondo compera una campana dal fonditore Giuseppe Ruffini del peso di libbre 244 (82 chilogrammi circa) per il prezzo di 136 fiorini e 38 carantani.
- 1787** – Il 10 maggio 1787 con ordinanza dell'imperatore Giuseppe II, le adunanze delle comunità rurali nei feudi trentino-tirolesi vengono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore ed anche la regola di Vion.¹
- 1802** – Il 20 febbraio 1802 il regolano di Vervò Nicolò Gottardi scrive al magistrato delle Valli una lettera di protesta per il comportamento degli sbirri che creano disordini e soprusi al posto del tenere il buon ordine. Supplica che siano scacciati dalle valli di Non e di Sole, assicurando che le comunità daranno la loro collaborazione per attuare il piano alternativo per l'ordine pubblico che sarà preparato. La protesta è sottoscritta da una quindicina di regolani fra i quali Giorgio Micheli di Vion. Il magistrato accoglierà la richiesta il 22 luglio 1802.²
- 1815** – La comunità di Vion chiede al vescovo che venga istituita una primissaria dotata da un legato donato da Pietro Micheli a questo scopo.

¹ Dopo la secolarizzazione del principato vescovile le regole in pratica rimasero nella consuetudine di amministrazione collettiva, ma la vita amministrativa rimase sotto stretto controllo delle autorità civili. Nel 1807, 4 gennaio 1807, il regno di Baviera le soppresse formalmente.

² Notizia presa dal libro di don Fortunato Turrini "Le chiese di Tres e Vion" a pagina 127.

1888 – La chiesa viene dotata dei quadri della Via Crucis.

A questo punto i documenti citati vengono dalle carte dell'archivio giacente nel Comune di Tres.

1923 – Il 26 ottobre 1923 è approvato il conto consuntivo 1922: lire 9580,44 di entrate e lire 9672,44 di uscite.

1923 - Il 30 ottobre 1923 si elegge una commissione di beneficenza.

1923 – Il 17 novembre 1923 le autorità propongono in zona quattro consorzi di segreteria comunale: Taio e Dermulo con sede a Taio, Tres e Vervò con sede a Tres, Toss, Vigo, Masi di Vigo con sede a Vigo, Segno, Vion, Torra, Mollaro, Priò, Dardine e Tuenetto con sede a Mollaro.

Il consiglio comunale di Vion decide di dissociarsi dalla segreteria a Mollaro preferendo Taio che è importante e vicino. Vista la esiguità numerica dei propri abitanti si pensa di non recare danno ad alcuno.

1923 – Il 17 dicembre 1923 Vion partecipa al consorzio medico: i comuni di Taio, Dermulo, Tres, Vervò, Priò, Dardine, Mollaro, Tuenetto, Torra, Segno e Vion uniti come consorzio medico scelgono quale dottore e ufficiale sanitario il dottor Silvio Francescani per 700 lire annue. A Vion toccano £ 14,58 cioè 18 centesimi per abitante.

1923 – Il 22 dicembre 1923 il comune approva il riparto spese del consorzio medico

1924 – Il 2 gennaio 1924 il Consiglio comunale delibera di versare lire 50 di solidarietà per l'incendio scoppiato a Salter.

1824 – Il giorno 11 gennaio 1924 si conferma l'accordo per il medico consorziale dottor Silvio Francescani di Tres.

1924 – Il 21 gennaio 1924 il sindaco Guido Colletti presente la sue dimissioni per motivi di famiglia ed il consiglio le accetta.

1924 – Il 7 febbraio 1924 risulta eletto a sindaco Lucchi Candido.

1924 – Il giorno 8 maggio 1924 il conto consuntivo 1923 è approvato: lire 4039,42 di entrate e lire 3948,51 di uscite.

Dopo avere letto la circolare della prefettura di Cles che ne faceva urgenza, viene conferita la cittadinanza ordinaria a Sua Eminenza il Presidente del Consiglio (Benito Mussolini)

1924 - Nel 1924 era usata la corrente elettrica con allacciamenti a forfait e con contatore per forza motrice. Per gli usi agricoli la tariffa è proporzionata al bestiame.

1924 – Il 16 giugno 1924 alla congregazione di carità di Torra vengono eletti per Vion Giovanni fu Pietro Micheli e Luchi Mario fu Giovanni

1924 – Il 22 agosto 1924 si approvano la tasse sul bestiame.

Cavalli di lusso	£ 60
Stalloni	£ 100
Cavalli da lavoro	£ 25

Puledri a tre anni	£ 15
Asini	£ 8
Tori	£ 25
Buoi	£ 28
Vacche	£ 22
Suini	£ 7,5
Capre	£ 4
Pecore	£ 2
Cani di lusso	£ 80
Cani da caccia	£ 40
cani da custodia	£ 10

1924 – Il 26 agosto 1924 i figli di Gentilini di Torra hanno causato un incendio nel pascolo di Cirò, il danno viene quantificato in lire 832 e si fa azione di recupero.

Le sorti **in Val** costeranno lire 10 l'una; quelle **al bosco** lire 20 l'una e in monte **Rodézza** lire 8 per carro

1924 – Il 28 settembre 1924 si sarebbe propensi di unirsi in comune unico con sede a Torra assieme agli altri paesi della pieve di Torra a patto che le rendite e passività patrimoniali restino gestite separatamente.

La strada numero 1 è quella che collega con Segno sede della scuola anche per gli alunni di Vion.

1924 – Il 28 ottobre 1924 si prende atto che i Gentilini non accettano di pagare per l'incendio causato dai loro figli di 13 e di 12 anni.

Nel trattare la revisione del bilancio 1924 la seduta viene sospesa perché il sindaco Guido non riesce a ridurre al silenzio l'assessore anziano Candido e il consigliere Luigi.

1924 – Il 24 novembre 24 si approva la revisione del bilancio 1924: La voce di maggiore spesa prevista è quella per l'acqua potabile di cui si sente estrema necessità : lire 10.000.

1924 – Il 29 novembre 1924 si procede alla elezione del nuovo sindaco: la seduta è sospesa per mancanza dei due terzi dei consiglieri.

1924 – Il giorno 1 dicembre 1924 risulta eletto a sindaco Luchi Candido. Si delibera di applicare le sovrimposte sui terreni e fabbricati al massimo perché è l'unica voce che può dare entrate al povero comune.

Voci principali del nuovo bilancio di previsione:

ENTRATE

Rendite patrimoniali	2561,60
Proventi diversi	340
Dazio	854
Tasse	17,20
Sovrimposte	716,80
Crediti (prelievo da libretto)	10.000
Partite di giro	500
Avanzo precedente	150,78

USCITE

Oneri patrimoniali	1033,70
Spese generali	1253,65
Pulizia e igiene	667,81
Sicurezza e giustizia	605,10
Spese pubbliche	150
Opere pubbliche	622
Istruzione	200
Culto	108
beneficenza (acqua)	10.000
Partite di giro	500

1924 – 31 dicembre 1924 - Proprietà di Vion accertate

Fabbricato casa al n° 6	valore	150 lire
Bosco in Rodézza		2000 lire
Fratta alpe		100 lire
Bosco in comune Segno		800 lire
Bosco al Pez		80 lire
Bosco alla Val		50 lire
Bosco o pascolo nel comune di Torra		200 lire
Bosco Vallorsara		3380 lire
Pascolo in detta località		240
Pascolo al Brenton		204
Deposito Cassa Rurale di Segno al 4,5%	lire	11.000
Deposito alla Cattolica Trentina al 5,0%	lire	1.199

I depositi rendono circa 500 lire annue

Località:

Bosco Colleri, al Monte, bosco in Rodézza; Frata alpe; bosco in comune di Segno; bosco e pascolo Vallatura - Valopera - Valorsare (Valosara) -; ai Plazi bosco Colleri; bosco al Pez; bosco alla Val; bosco nel Comune di Torra; pascolo al Brenton, alla Ghil - fosso fatto; alla Gil.

1924 - La caccia viene appaltata per 100 lire: l'affitto dei pascoli boschivi ha reso lire 562,60

Numero di animali 1924: 22 buoi, 15 vacche, 1 mulo; 19 capre, nessuna pecora; 15 suini : totale capi 72.

Il comune paga la quota per il veterinario in base al bestiame grosso presente: 36 capi x lire 4,631 dà lire 166,70

1924 - Gli utenti a forfait per la corrente elettrica sono 23: Micheli Pietro ha 74 candele optate, il minimo è di 10 candele optate. Nel quarto trimestre Luchi Candida paga per 90 candele

1925 - I prati in Cirò e al Monte rendono 255,60 lire all'anno di affitto.

L'affitto del soffitto della casa comunale rende 20,50 e quello dell'avvolto 2 lire all'anno.

Prezzi

Muratore: £ 2,20 all'ora

Manovale £ 1,50 all'ora

Stipendio del maestro a Segno 1200 lire (1926)

Prezzo giornata di un uomo in Cirò per l'impianto £ 12

Prezzo per la donna £ 8

Spese lire 50 per la raccolta della falena nel bosco dei Collieri

1925 – il 4 gennaio 1925 si accorda un'offerta di lire 5 per il monumento al Carabiniere reale. Il segretario è sempre Clemente Chini e sindaco Luchi Candido.

Il compenso per il segretario è di 300 lire all'anno.

1925 – Il 6 febbraio 1925 Viene nominato il consigliere per il culto.

Tariffe elettriche:

a forfait £100 per candela

a contatore £ 4,50 a Kwh

forza motrice £ 0,50 all'ora

Se uno adopera un motore per trinciaforaggi tutto l'anno pagherà £ 6 per ogni capo di bestiame della sua famiglia o lire 30,50 all'ora.

1925 – Il 10 aprile 1925 Per provvedere il tavolo per le elezioni si delibera di servirsi di quello della cancelleria comunale, non serve comperarne uno nuovo per l'espressione del voto solamente.

Non si accordano 10 lire in più al sagrestano per la pulizia di san Sigismondo.

Il comune fornisce l'elettricità gratis alla chiesa e si compera un contatore per essa.

1925 – Il giorno 11 giugno 1925 si chiede che la sede del veterinario consorziale sia Taio, in subordine Dermulo.

Vion non intende unirsi al consorzio di segreteria di Tres e di Vervò e Priò per l'eccessiva distanza; delibera invece di unirsi a Taio come già fatto in precedenza per più comodo accesso a quest'ultimo paese

1025 – Il 23 giugno 1925 si delibera di restaurare la cancelleria comunale e il somasso sopra di essa: il sindaco provveda a questi lavori!

Si istituisce bando dal pascolo **in Cirò**: il censita denunziante abusi riceverà metà multa dal Comune.

1925 – Il 5 luglio 1925 si delibera di affidare il progetto di un serbatoio, idranti e tubazioni all'ingegnere Camillo Maccani oppure al maestro muratore di Taio Chierzi.

Non si accorda legna e lettine dai boschi comunali a tre censiti ma Seppi Arcangelo ricorre.

1925 – Il 28 agosto 1925 si risponde a Seppi Arcangelo che dopo la separazione dei beni della Pieve non si è concesso diritto di vicinato ai successivi immigranti.

1925 – Il 7 settembre 1925 il bilancio di previsione è compilato d'ufficio dal commissario prefettizio Antonio Migliori con la presenza del Sindaco e del segretario e d'accordo con l'amministrazione comunale

1925 . Il 2 novembre 1925 le autorità hanno approvato il consorzio di segreteria Taio, Dermulo, Segno, Torra, Mollaro e Tuenetto con sede in Taio.

Vion non ne è incluso come suo desiderio. Si fa presente che Taio dista soltanto due chilometri con collegamenti comodi, che Vion fa già parte del consorzio sanitario e veterinario ed esattoriale. Tres, col quale dovrebbe unirsi, è molto più lontano e non ha interessi comuni. Vion poi è parrocchia con Torra, fa parte della stessa Congregazione di carità e con detta parrocchia ha tantissimi interessi comuni. Si delibera di chiedere con forza di essere aggregato al consorzio di segreteria di Taio.

- 1926** – Il 31 gennaio 1926 si accorda permesso di fabbrica a Candido e Mario Luchi su proprio terreno. Il sindaco Luchi Candido presenta le dimissioni per motivi di famiglia.
- 1926 – Il 7 marzo 1926 non sono presenti i due terzi dei consiglieri per la nomina del sindaco nuovo.
- 1926 – Il 10 marzo 1926 mancano ancora i due terzi dei consiglieri.
- 1926 – Il 14 marzo 1926 Micheli Giuseppe è eletto a nuovo sindaco.
Presta servizio di levatrice Chini Barbera.
- 1926- Il 15 aprile 1926 il segretario ora è Zadra Luigi ed i consiglieri sono quindici
Il nuovo sindaco è Guido Coletti era nato a Flushing Ohio il 23 settembre 1895
Si delibera di aderire al consorzio di segreteria con Tres, Vervò e Priò, sede a Tres.
Il segretario avrà un compenso di 15 lire ogni giorno di lavoro. Mentre discute e di delibera questo punto all'ordine del giorno il segretario è assente.
- 1926- Il 2 maggio 1926 per rendere solenne e decorosa la festa del patrono san Sigismondo (2 maggio) sarà invitato il coro della pieve di Torra con donativo di lire 25. Eugenio Lucchi è d'accordo sul ravvivare la festa però, visto che i censiti sono volonterosi e spesso prestano opere gratis per la chiesetta venerabile, invita a raccogliere offerte per non gravare il comune troppo povero. Si versano tre lire per l'ossario del Pasubio e tre lire per la società Dante Alighieri. Si vorrebbe dare di più per queste iniziative, ma il bilancio non lo permette.
- 1926- Il giorno 11 giugno 1926 arriva il podestà, Emilio Reich, che delibera l'adesione alla federazione degli Enti Autarchici con spesa di 50 lire annue.
- 1926- Il 19 giugno 1926 la levatrice Chini Barbera va in pensione e le vengono corrisposte, dopo trattativa, 1.000 lire di premio: la parte da pagare da Vion è di 86 lire.
Il pareggio del bilancio 1926 viene ottenuto col prelievo di lire 1926 dal libretto della Cassa rurale di Segno.
- 1926- Il 21 agosto 1926 si stabilisce che il diritto di legnatico e strame spetta a chi è stabilmente residente e paga le sovrimposte e le tasse comunali.
- 1926 – Il 10 settembre 1926 ai dipendenti comunali spetta il caro viveri. A Tres c'è un segretario e un applicato. Il segretario svolge le funzioni di tenere la contabilità e i carteggi. l'applicato ha il compito di portarle ai destinatari e a farne le copie.

Lo stipendio del segretario è fissato in lire 9000 più il 30% per consorzio (2700 lire); quello dell'applicato è di 3600 lire più il trenta per cento per consorzio. A Vion toccano 855,90 lire di compartecipazione.

1926- Il 19 settembre 1926 arriva il commissario cavalier Domenico Franch.

È istituita una sovrimposta per l'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali di lire 0,15 a persona: $89 \times 0,15 = 13,35$ (quota parte da pagare sul bilancio di Vion).

1926- Il 23 ottobre 1926 la nomina dei due membri della Congregazione della Carità sono di spettanza governativa che invia i nominativi scelti.

1926- Il 30 ottobre 1926, vista la deliberazione del Gran Consiglio, il Segretario Generale del partito Nazionale Fascista e del Presidente delle Corporazioni invitano ad aderire, come si aderisce, al Patronato Nazionale Infortuni Agricoli con un contributo di lire 10.

1926- Il 27 novembre 1926 si espone e si approva il regolamento per il Consorzio di segretaria. C'è la necessità di avere una stufa in ferro per l'inverno: il costo è di 150 lire. Visto lo scopo eminentemente patriottico ed umanitario prefissosi dall'attuale Governo Nazionale coll'emissione del Prestito Littorio tendente alla rivalutazione economica della Nazione, non si potrà concorrere con tanto; il commissario Franchi delibera di partecipare con 500.

1926 Ci sono 16 utenti di corrente elettrica a contatore; 8 utenti a forfait con candele optate; 16/18 con forza motrice ad ora; due con corrente per trinciaforaggi pagata in relazione ai capi di bestiame.

1927 - Il bilancio di previsione viene compilato a Trento dal ragioniere della prefettura. Alcune voci: 25 lire per il coro della pieve di Torra; lire 9,15 per il quaresimalista e 50 lire per il sagrestano.

Quando piove scende molta acqua dalla strada Tres Mollaro, si formano rivoli che invadono la piazza e le stalle: si pensa di costruire un condotto in calcestruzzo. Per finanziare il lavoro si prelevano 3000 lire dal libretto alla Cassa Rurale di Segno.

1927 – Il 17 giugno 1927, anno V dell'era fascista, si stipulano le assicurazioni per il corpo pompieri della pieve di Torra:

paese	n° famiglie	spesa
Torra	21	52,10
Mollaro	42	104,00
Tuenetto	18	44,50
Vion	24	59,40

1927 – Il 23 luglio 1927 un fulmine provoca danni alla chiesetta di san Sigismondo.

1927 – Il 9 dicembre 1927 si concorre alla spesa per l'acquisto in segreteria di una macchina da scrivere con Tres, Vervò, e Priò.

Si concorre anche alle spese di manutenzione della pretura di Mezzolombardo.

1927 – Il 28 dicembre 1927 - Fascisticamente salutiamo.

1928 – Il primo febbraio si espone l'avviso di non fumare nei locali pubblici.

1928 – Il 10 febbraio 1928 il commissario nomina una commissione censuario di cinque membri effettivi e due supplenti.

1928 – Il 22 febbraio 1928 Tres propone di cedere un litro di acqua potabile a Vion perché ha più di dieci litri di acqua al secondo.

1928 – Il 23 febbraio 1928 si approva il verbale di accordo con Tres per l'acqua potabile.

Il progetto per l'acquedotto potabile è dell'ingegnere Camillo Maccani. Per realizzare l'opera si dà fondo al libretto di depositi presso la Cassa rurale di Segno. *Nell'archivio del comune di Tres ci sono gli incartamenti del progetto completo.*

Le sorgenti di Tres danno acqua dichiarata potabile: alla Valle Fontanelle (m 839,5), al Pradolín - Fontanelle, al Plan (m 845).

L'acqua a disposizione di Vion era durissima ed i tubi che portavano alla fontana di piazza si intasavano in poco tempo: la quantità era molto variabile, sorgevano epidemie di tifo. Il comune di Vion è autonomo ed aggregato a quello di Tres dove l'acqua è buona e abbondantissima.



La vecchia presa dell'acqua, s' al aca

La lunghezza della tubatura, da Tres al serbatoio sul colle a mattina, sarà di 1800 m con sezione di 40 mm, porterà 3/4 di litro al secondo. La tubatura dopo il serbatoio verso gli idranti e fontana sarà di 80 mm. Il preventivo di spesa è di 72.000 lire con il contributo governativo del 75%.

1928 – Il 28 febbraio 1928 il libro con la raccolta dei **Discorsi di Sua Eccellenza il Capo del Governo** non deve mancare nelle case di ogni famiglia italiana. Il genio di un uomo solo, colui che l'ha sottratta al baratro e la guida verso vie luminose di una nuova grandezza, merita di essere risentito.

Ogni commissario si adoperi per una saggia fascista propaganda con l'aiuto dei segretari politici.

Il commissario cav. Domenico Franchi fa domanda per Vion di avere un litro d'acqua dall'acquedotto potabile da Tres. Il comune di Tres, con lo stesso podestà cav. Domenico Franchi, lo concede e Vion accetta.

1928 – Il 29 febbraio 1928 l'unico esercizio commerciale di Luchi Candido cessa l'attività.

Coletti Guido è il presidente dell'Asuc che figura come proprietaria del bosco in località Valle e Collieri.

1928 – Il 27 marzo 1928 per Vion bastano tre estintori uno per ogni raggruppamento delle dodici case del paese; non ce ne servono cinque. La diffusione degli estintori era legata alla Crociata Nazionale contro il fuoco.

1928 – Il 4 maggio 1928 la miniera san Romedio fa delle ricerche.

1928 – Il 23 maggio 1928 Battista Micheli è designato fiduciario per gli agricoltori di Vion. Paolo Pacca, con decreto, è nominato commissario prefettizio.

1928 – Il 27 maggio 1928 A Trento si è svolto il congresso degli Avanguardisti e dei Balilla: una manifestazione bellissima. Ma in ogni minuscolo paese si deve lavorare con silenziosa disciplina, con fede tenace e con fascistica bontà.

1928 – Il 14 settembre 1928 si deve pagare un contributo per le campane di Torra.

1929 Il preventivo è approvato dal commissario prefettizio Paolo e dal segretario comunale.

Prezzi dei generi di prima necessità (al quintale?)

Genere	ingrosso	minuto
formaggio	970	1100
	700	780
burro	1375	1480
	1275	1380
tonno	1200	1700
zucchero	630	675
	644	690
	654	700
caffè Santos	2220	2400
tostato	2800	3000
lardo	850	950
lardo USA	720	840
farina gialla	138	150
	134	145
olio	939	990
	580	600
mortadella		1100
carne manzo al kg		7,70
		8,70
carne di vitello al kg		7,50
		8,50
carne di maiale al kg		9,60
carne di ovini al kg		7,00

Vion dopo il 1945

Il podestà è Placido Zucali

Nel bosco dell'ASUC di Vion la Speer aveva causato danni al bosco delle Iscle e al bosco dei Colleri.

1948 - Si affittano i lotti: **sette prati a Cirò**, ai **Battifoghi in Predaia** e alle **Sorti Alte**.

Secondo una sentenza che risale al 1898, il riparto per la manutenzione della chiesa di Torra è il seguente: Torra --> 24,4 %; Segno --> 29,10; Priò --> 9,15; Mollaro --> 9,15; Dardine --> 12,20; Vion --> 8,40; Tuenetto --> 7,40.
Il fondo poveri è dotato della pf 1674/3

Nel **1949/50** si avvia una causa con il Brentegani di Denno sul confine del bosco dei Colleri. Aveva più ragione il Brentegani, pare.

1951- Il 18 dicembre 1951 il comune di Tres offre 10.000 lire per gli alluvionati del Polesine.

1952 - Il 30 aprile 1952 si ordinano ricerche d'acqua della sorgente "Palustela - Malgol".
Viene affittato un campo alle "**Bertine**"